



COMUNE DI VALMOREA
Provincia di Como

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 32 del Registro delle Deliberazioni

Oggetto:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2020
-----------------	--

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 20:00 nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta pubblica di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	Presente
1. TARZI LUCIO MARCO LEONARDO - Sindaco	Si
2. MARTINELLI AURELIO - Consigliere	Si
3. ABELI ROBERTO - Consigliere	Si
4. MAZZUCCHI SARAH FRANCESCA - Assessore	Si
5. CORTI LUCIANA LUISA - Consigliere	No
6. TEVISIO SARA - Assessore	Si
7. GHIDINI ROBERTO - Consigliere	Si
8. GIGLIOTTI SALVATORE - Consigliere	Si
9. - Consigliere	Si
10. RONCHINI MATTEO - Consigliere	Si
11. GANDINI FABIO - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Signor Nessi dr. Massimo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TARZI LUCIO MARCO LEONARDO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2020
-----------------	--

Il Sindaco introduce l'argomento posto all'ordine del giorno.

Il consigliere Gandini fa presente che non è riuscito a verificare la spesa del personale e, avendola richiesta espressamente agli uffici, chiede la specificazione.

Risponde il Sindaco, facendo presente che sono stati inseriti circa € 18.000,00 per lo stradino, € 8.200,00 ca. per l'ufficio tributi, € 5.700,00 ca. per gli uffici finanziario e tecnico.

Il consigliere Gandini ritiene che sarebbe opportuno inserire anche oneri vari, come le spese legali, e che andrebbe valutato quanto effettivamente lo stradino si dedichi alla gestione dei rifiuti, rilevando che la quota inserita, a suo parere, è troppo bassa.

Sottolinea l'aumento della parte fissa della tariffa rifiuti; il Sindaco però osserva che è diminuita la parte variabile e che le due variazioni si compensano e che, pertanto, la tariffa resterà pressoché identica.

Il consigliere Gandini rileva il mancato parere dell'Arera; il Sindaco fa presente che verrà rilasciato successivamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 2. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 3. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;*
- 4. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

VISTO il regolamento adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28/09/2020, resa immediatamente esecutiva;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano*

- finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*”;
 - la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell’articolo 1, ridisegna le competenze dell’autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso del 2019, l’intervento di ARERA è stato caratterizzato dall’approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all’emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
- la deliberazione 443/2019 che dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall’anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
 - la validazione dall’ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell’articolo 3 bis del dl 138/2011,*
 - l’approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti

RILEVATO che:

- il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all’articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;
- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all’articolo 107 prevede:
 - al comma 4: *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”*;
 - al comma 5: *“I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.*

L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

- per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), all'articolo 138 si dispone l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013;
- il D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. del 17 luglio 2020 n. 77, modifica l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27, ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.

CONSIDERATO che:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di *lockdown* nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID-19;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

VISTA la deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 *Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19* che individua:

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto
- all'articolo 2, le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto
- all'articolo 3, le *Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate* quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto *La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*, dalla quale emerge l'ampia potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del *lockdown* imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid-19 nonché in favore delle utenze domestiche particolarmente disagiate:

- per le utenze non domestiche:
 - applicazione dei fattori di rettifica previsti dall'articolo 1 della deliberazione 158/00 quantificati nel valore economico di euro 3.740,32;

ACCERTATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 3.740,32 e che tale minor gettito sarà finanziato nel seguente modo:

- mediante fondi propri consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio di previsione 2020/2022

CONSIDERATO che

- il d.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2020 ammonta a euro 271.496,00 così articolato:
 - utenze domestiche 83%
 - utenze non domestiche 17%

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:

All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";*
- b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali"*

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *"efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali"* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. del 17 luglio 2020 n. 77 che modifica l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27;

VISTI i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- TARI determinazione tariffe
- Verbale di validazione ETC
- Report Validazione ETC
- Relazione ETC
- Allegato 1 - PF 2020
- Allegato 2 - Dichiarazioni di veridicità gestori
- Allegato 3 - Benchmark
- Allegato 4 - Costi Conto Economico 2018
- Allegato 5 - Dati Piano Finanziario anni 2018-2019 ex D.P.R. 15899

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto): Responsabile servizio finanziario e tributario: Dott. Nessi Massimo

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

CON VOTI 7 favorevoli e 3 contrari (Benzoni, Ronchini e Gandini, in quanto contrari agli aumenti tariffari e per l'assenza della documentazione Arera), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. richiamando quanto contenuto nel Piano Economico Finanziario 2020 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, di approvare l'articolazione e la misura delle tariffe TARI;
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2020;
4. di dare atto che sull'importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504;
5. di dare atto che per l'anno 2020 si applicano per le utenze non domestiche, la cui attività è stata sospesa a causa dell'epidemia sanitaria in atto, i seguenti fattori di rettifica:
 - riduzione del 25% della parte variabile della tariffa.
6. di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;
7. di stabilire, altresì, che la scadenza per il pagamento del tributo TARI, limitatamente all'anno 2020, è fissata in due rate con scadenza rispettivamente:
 - 16 novembre 2020 1^ rata in acconto o unica soluzione;
 - 16 dicembre 2020 2^ rata a saldo;
8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;
9. di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2020 nelle misure riportate nel seguente prospetto:

TARIFE TARI ANNO 2020

UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti il nucleo	Coeff. Ka applicato	Coeff. Kb applicato	Tariffa fissa a mq	Tariffa variabile nucleo
1	0,84	0,70	0,46577 €	59,72006 €
2	0,98	1,50	0,54340 €	127,97156 €
3	1,08	1,90	0,59885 €	162,09731 €
4	1,16	2,20	0,64321 €	187,69162 €
5	1,24	2,95	0,68757 €	251,67740 €
6 o più	1,30	3,50	0,72084 €	298,60030 €

UTENZE NON DOMESTICHE
TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE
RIFIUTI

Cat	Descrizione	Coeff. Kc applicato	Coeff. Kd applicato	Tariffa fissa per mq	Tariffa variabile per mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,51	4,20	0,29287 €	0,64844 €
2	Campeggi, distributori carburante	0,67	5,51	0,38475 €	0,85069 €
3	Stabilimenti balneari	0,38	3,11	0,21822 €	0,48015 €
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50	0,17228 €	0,38598 €
5	Alberghi con ristorante	1,33	10,93	0,76375 €	1,68748 €
6	Alberghi senza ristorante	0,80	6,55	0,45940 €	1,01125 €
7	Case di cura e riposo	1,00	8,19	0,57425 €	1,26445 €
8	Uffici e agenzie	1,13	9,30	0,64890 €	1,43583 €
9	Banche, istituti di credito e studi professionali.	0,58	4,78	0,33307 €	0,73798 €
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11	9,12	0,63742 €	1,40804 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,49	12,45	0,85563 €	1,92216 €
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,01	8,50	0,57999 €	1,31232 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,16	9,18	0,66613 €	1,41730 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,77	6,30	0,44217 €	0,97266 €
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,95	7,90	0,54554 €	1,21968 €
16	Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie	7,05	51,00	4,04846 €	7,87389 €
17	Bar, caffè, pasticceria	5,07	36,96	2,91145 €	5,70625 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,38	18,01	1,36672 €	2,78056 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59	0,88435 €	1,94377 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,49	55,69	5,44963 €	8,59798 €
21	Discoteche, night club	1,04	8,56	0,59722 €	1,32158 €

10) di dichiarare i seguenti allegati parte integrante e sostanziale della presente di deliberazione:

- TARI determinazione tariffe
- Verbale di validazione ETC
- Report Validazione ETC
- Relazione ETC
- Allegato 1 - PF 2020
- Allegato 2 - Dichiarazioni di veridicità gestori
- Allegato 3 - Benchmark
- Allegato 4 - Costi Conto Economico 2018
- Allegato 5 - Dati Piano Finanziario anni 2018-2019 ex D.P.R. 15899

QUINDI, con successiva votazione, resa per alzata di mano e avente il seguente risultato: 7 voti favorevoli e 3 contrari (Benzoni, Ronchini, Gandini)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to : Tarzi Lucio Marco Leonardo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to : Martinelli Aurelio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Nessi dr. Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifico che il presente verbale è stato affisso all'albo pretorio on-line del Comune il giorno 06/10/2020 affinché vi rimanga esposto per quindici giorni consecutivi.

Valmorea, li 06/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nessi dr. Massimo

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Valmorea, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nessi dr. Massimo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-set-2020

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Valmorea, li 06/10/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nessi dr. Massimo

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Valmorea, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nessi dr. Massimo